



Ordinanza sui medicinali per uso veterinario

(Ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 agosto 2004¹ sui medicinali veterinari è modificata come segue

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 20 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 42a, 44 e 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici (LATer);
visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2014³ sulle derrate alimentari (Lderr).

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «foraggio» è sostituito con «alimenti per animali», con i necessari adeguamenti grammaticali.

² In tutta l'ordinanza «foraggio medicinale» è sostituito con «mangime medicato», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, b e d

¹Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

- a. *animali da reddito*: animali delle specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari oppure per la produzione di alimenti per animali secondo la legislazione sull'agricoltura, come pure le api;

SR

¹ RS 812.212.27

² RS 812.21

³ RS 817.0

- b. *animali da compagnia*:
1. animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali,
 2. animali delle seguenti specie, sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell'ambiente domestico nell'interesse dell'animale o per compagnia: equidi, volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d'allevamento, pesci, crostacei, molluschi, echinodermi e insetti tranne le api;
- d. *terapia di gruppo per via orale*: trattamento di un gruppo di animali con una premiscela di medicinali aggiunta al mangime o con un mangime medicato, laddove per un gruppo valgono i seguenti numeri di animali:
1. almeno 10 animali per gli animali a unghia fessa;
 2. almeno 50 animali per il pollame;
 3. almeno 50 animali per i conigli;
 4. almeno 100 animali per i pesci;
 5. almeno 10 animali per le altre specie.

Art. 4 frase introduttiva

Chi dispensa medicinali veterinari per i quali vige l'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 26 lettere a-e deve apporre su ogni imballaggio del medicamento veterinario dispensato, oltre all'etichetta originale, un'etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:

Art. 5 cpv. 1 parte introduttiva

¹ Il veterinario deve redigere per ogni medicamento veterinario di cui all'articolo 26 lett. a-e da lui prescritto o dispensato un'istruzione per l'uso. Quest'ultima comprende:

Art. 6 cpv. 1 e 2^{bis}

1 Il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un'altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l'indicazione ammessa (cambiamento di destinazione) se:

- a. per il trattamento di una malattia non è omologato e non è disponibile nessun medicamento veterinario;
- b. l'utilizzo nel caso specifico non è possibile a causa di motivi galenici; oppure
- c. sussistono dubbi concernenti lo sviluppo di resistenze agli antibiotici.

^{2bis} Se un cambiamento di destinazione di cui al capoverso 1 non è possibile nel caso specifico a causa di motivi galenici oppure se sussistono dubbi concernenti lo svi-

luppo di resistenze agli antibiotici, può essere prescritto, dispensato o utilizzato il medicamento successivo secondo la successione indicata nel capoverso 2.

Art. 7 Importazione con notifica

1 I veterinari che dispongono di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente possono importare medicinali per animali da reddito o per animali da compagnia pronti per l'uso al massimo nella quantità di un fabbisogno annuo per l'approvvigionamento degli animali della propria clientela se:

- a. essi sono omologati in un altro Paese che prevede un controllo equivalente dei medicinali per animali da reddito o per animali da compagnia;
- b. in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo;
- c. l'omologazione si riferisce alla relativa specie di destinazione e indicazione;
- e
- d. non contengono le sostanze attive di cui all'allegato 5.

² Egli trasmette all'USAV prima dell'importazione dei medicinali veterinari le seguenti indicazioni:

- a. nome del veterinario;
- b. nome del medicamento veterinario;
- c. quantità del medicamento veterinario;
- d. Paese dal quale viene importato il medicamento veterinario;
- e. motivo dell'importazione.

³ L'USAV mette a disposizione per la notifica un modulo elettronico. Registra le notifiche nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014⁴ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

Art. 7a Importazione con autorizzazione

1 Con un'autorizzazione dell'USAV, i veterinari possono importare medicinali per animali da reddito e per animali da compagnia pronti per l'uso, se:

- a. essi sono omologati in un altro Paese che non prevede un controllo equivalente dei medicinali per animali da reddito o per animali da compagnia;
- b. vi è una particolare necessità medica;
- c. in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo;
- d. non può essere importato nessun medicamento veterinario di cui all'articolo 7;

⁴ RS 916.408

- e. l'omologazione si riferisce alla relativa specie di destinazione e indicazione;
- f. ci si aspetta dall'utilizzo un elevato beneficio terapeutico; e
- g. non vi sono dubbi sostanziali in merito alla sicurezza per l'essere umano, gli animali e l'ambiente nonché, nel caso dei medicinali per animali da reddito, in merito alla sicurezza alimentare.

² I medicinali per animali da reddito e per animali da compagnia che contengono sostanze attive di cui all'allegato 5 possono essere importati da Paesi che prevedono un controllo equivalente dei medicinali per animali da reddito e per animali da compagnia solo con un'autorizzazione dell'USAV. Si applicano i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b–g.

Art. 7b Cambiamento destinazione dei medicinali importati

Con un'autorizzazione dell'USAV, i veterinari possono importare medicinali per un cambiamento di destinazione, se:

- a. sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7a capoverso 1 lettere b–d, f e g;
e
- b. per analogia, sono rispettati i requisiti per il cambiamento di destinazione di cui all'articolo 6 e, per i medicinali veterinari per animali da reddito, all'articolo 12.

Art. 7c Disposizioni particolari per l'importazione

¹ L'importazione di medicinali non omologati che contengono organismi geneticamente modificati è vietata.

² È vietata l'importazione di medicinali veterinari la cui omologazione è stata respinta in Svizzera e dei corrispettivi medicinali generici.

³ L'importazione di medicinali veterinari immunologici da parte dei veterinari, ad eccezione degli allergeni, necessita sempre di un'autorizzazione dell'USAV.

⁴ L'importazione di medicinali veterinari da parte di un veterinario attivo in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale si basa sull'articolo 20 capoverso 1 OAMed. I veterinari, se autorizzati in virtù di un disciplinamento internazionale, oltre ai medicinali veterinari omologati in Svizzera possono utilizzare o dispensare nell'ambito di questa ordinanza anche medicinali veterinari omologati nel loro Paese di provenienza.

⁵ I medicinali importati secondo gli articoli 7–7c non possono essere dispensati senza la consultazione con il veterinario.

Art. 7d Dati sulle notifiche e sulle autorizzazioni di importazione

¹ L'USAV mette a disposizione i dati sulle notifiche e sulle autorizzazioni di importazione all'Istituto e all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e online alle autorità cantonali competenti.

² Se l'AFD rileva partite di medicinali che non sono state notificate all'USAV o per le quali non vi è l'autorizzazione dell'USAV, informa l'Istituto.

Art. 8 Rubrica e cpv. 3 e 4

Limitazioni di utilizzo e di dispensazione

³ I medicinali considerati sostanze stupefacenti non possono essere dispensati per animali da reddito. È fatta salva la dispensazione per la teledispensazione di selvaggina tenuta in cattività e allo stato libero se è previsto un impiego immediato.

⁴ Gli antibiotici non possono essere prescritti, dispensati o utilizzati abitualmente per compensare carenze di igiene, condizioni di detenzione o di accudimento inadeguate o una gestione aziendale insufficiente.

Art. 8a Confezionamento parziale

¹ I medicinali omologati soltanto con una dimensione della confezione troppo grande per un determinato trattamento possono essere suddivisi dal veterinario in unità più piccole e dispensati immediatamente.

² Sull'unità dispensata deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti indicazioni:

- a. la denominazione del medicinale veterinario seguita dal dosaggio;
- b. la denominazione dell'animale o del gruppo di animali da trattare;
- c. la via di applicazione;
- d. la data di scadenza della confezione parziale dopo il primo prelievo;
- e. le prescrizioni per la conservazione;
- f. indicazioni per la sicurezza o la protezione della salute, incluse particolari misure precauzionali per l'utilizzo e altre avvertenze.

³ Per i medicinali per i quali vige l'obbligo di tenere un registro devono essere presenti sull'etichetta anche le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicinale veterinario;
- b. la data della dispensazione;
- c. il nome del detentore di animali;
- d. l'indicazione;
- e. il dosaggio e durata dell'utilizzazione;
- f. i termini di attesa.

⁴ Per i medicinali con istruzioni per l'uso scritte è possibile rinunciare ad apporre sull'etichetta le indicazioni in esse contenute.

Art. 10 cpv. 1, 2 e 5

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro secondo l'articolo 26 a–e, i veterinari devono esaminare personalmente in loco lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

² I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo. Sono esclusi i medicinali veterinari importati che non sono omologati in Svizzera.

⁵ Il veterinario comunica i dati sulle convenzioni Mvet stipulate al sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018⁵ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV).

Art. 11 cpv. 2 lett. b

² Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicinali veterinari in funzione delle dimensioni dell'effettivo, anche per la scorta:

- b. per il trattamento di animali: il fabbisogno per tre mesi al massimo; fanno eccezione i medicinali con sostanze attive antimicrobiche di cui all'allegato 5;

Art. 12 cpv. 6

⁶ Nel caso delle api e degli insetti destinati alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, nessun medicamento può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.

Art. 14 cpv. 2–4

² Per fabbricare un simile medicamento possono essere prescritte e impiegate unicamente le sostanze attive che figurano nell'allegato 2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più elevato.

³ Per la prescrizione e l'utilizzo di sostanze attive per gli animali domestici delle famiglie zoologiche Equidae e Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 3 e 5. Il termine d'attesa per questi medicinali è di sei mesi.

⁴ Per trattare le api e gli insetti destinati alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, non possono essere prescritti, dispensati né utilizzati i medicinali di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a–c^{bis} LATer.

⁵ RS 812.214.4

Art. 15 cpv. 2

Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come animale da compagnia. Questo scopo d'utilizzo non può più essere modificato.

Art. 15a Condizione per la prescrizione

Il mangime medicato e le premiscele di medicinali per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente da un veterinario responsabile tecnico di cui all'articolo 20 e solo per il trattamento di animali nell'ambito di una convenzione Mvet.

Art. 16 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La prescrizione di mangime medicato e di premiscele di medicinali con sostanze attive antimicrobiche per la terapia di gruppo per via orale deve essere effettuata nel SI AMV con il modulo della ricetta elettronico secondo l'O-SIAMV⁶. Anche per la prescrizione di mangime medicato e premiscele di medicinali senza sostanze antimicrobiche è possibile utilizzare il modulo della ricetta elettronico nel SI AMV. In questi casi i dati non vengono salvati nel SI AMV.

Art. 18 rubrica e cpv. 1

Miscelazione di medicinali veterinari nelle aziende agricole

¹ Per la miscelazione di medicinali veterinari agli alimenti per animali in impianti tecnici nelle aziende agricole è necessaria un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto secondo le disposizioni dell'OAMed⁷.

Art. 19 frase introduttiva e lett. a ed f

Un'azienda agricola, nella quale in impianti tecnici sono aggiunti medicinali agli alimenti per animali o nella quale sono somministrati mangimi medicati, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. deve stipulare una convenzione Mvet con un veterinario responsabile tecnico.
- f. deve fare in modo che gli impianti tecnici funzionino in maniera ineccepibile e che a intervalli regolari sia eseguita e documentata la manutenzione regolare da parte di una persona specializzata.

Art. 20a cpv. 1 lett. a

¹ Il veterinario responsabile tecnico svolge i seguenti compiti:

- a. esercita la sorveglianza tecnica diretta nel settore d'attività assegnatogli secondo la convenzione di cui all'articolo 19 lettera a e assicura in particolare

⁶ RS 812.214.4

⁷ RS 812.212.1

le condizioni per il corretto impiego dei medicinali e la gestione igienica degli impianti tecnici.

Art. 22 **Obblighi di diligenza**

¹ I detentori di animali da reddito impiegano i medicinali veterinari secondo le istruzioni della persona autorizzata alla prescrizione o alla dispensazione.

² Sono tenuti a conservare i medicinali veterinari presenti in azienda secondo le prescrizioni di conservazione e di stoccaggio indicate nell'informazione sul medicinale veterinario e nelle informazioni di utilizzo, in condizioni igienicamente irreprensibili, al sicuro e in ordine. Le istruzioni per l'uso scritte vanno conservate fintanto che il medicinale veterinario si trova nell'azienda.

Art. 24 **Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari**

¹ La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d'attesa per il medicinale veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁸ concernente la macellazione e il controllo delle carni.

² Il latte raccolto prima della scadenza del termine d'attesa può essere utilizzato quale alimento per gli animali da reddito nella stessa azienda di detenzione. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte va documentata quale impiego di medicinali. I termini d'attesa validi per il medicinale corrispondente vanno rispettati.

Art. 25 **Persone soggette all'obbligo del registro**

Ha l'obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicinali ad animali da reddito secondo l'articolo 24 LATer o secondo l'articolo 9 capoversi 2 e 3 (persone autorizzate a dispensare medicinali) e chi detiene animali da reddito.

Art. 26 lett. e ed f

Vanno iscritti a registro:

- e. i medicinali che sono stati importati secondo gli articoli 7-7c.
- f. i medicinali per le api.

Art. 27 cpv. 2

Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicinali veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell'animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicinali sia per animali da reddito sia per animali da

⁸ RS 817.190

compagnia, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicinali somministrati.

Art. 30 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 4

² Gli organi di controllo possono in particolare:

⁴ Previa consultazione degli organi di controllo, l'USAV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Insieme all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.

Art. 35 cpv. 2

² I veterinari devono notificare la prescrizione, la dispensazione e l'utilizzo di antibiotici per uso non topico al SI AMV secondo l'O-SIAMV⁹.

Art. 36 cpv. 1 e 6

¹ L'USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 7–7c, 16, 33 e 35.

⁶ Per il trattamento dei dati sulla prescrizione, la dispensazione e l'utilizzo di antibiotici non topici si applicano le disposizioni dell'O-SIAMV¹⁰.

Titolo dopo l'art. 36

Sezione 2: Misure in caso di un uso maggiorato di antibiotici

Art. 36a Valutazione dei dati sull'uso di antibiotici

¹ L'USAV conteggia ogni anno, in base ai dati notificati secondo l'articolo 4 capoverso 2 O-SIAMV¹¹ da ciascuna detenzione di animali da reddito e studio veterinario o clinica veterinaria, i dati comparativi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 O-SIAMV.

² Sulla base dei dati comparativi, stabilisce valori di segnalazione e di azione. Il valore di segnalazione definisce il limite tra un uso normale e un uso maggiorato. Il valore di azione definisce il limite tra un uso maggiorato e un uso eccessivo.

³ L'USAV emana direttive tecniche sul conteggio dei dati comparativi e sulla fissazione dei valori di azione e di segnalazione.

Art. 36b Verifica da parte delle autorità cantonali e prime misure

¹ L'autorità cantonale competente verifica l'uso di antibiotici dei detentori di animali da reddito, degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie in riferimento ai valori di segnalazione e di azione messi a disposizione dall'USAV.

⁹ RS 812.214.4

¹⁰ RS 812.214.4

¹¹ RS 812.214.4

² Informa i detentori di animali da reddito, gli studi veterinari e le cliniche veterinarie i cui dati comparativi sono al di sopra del valore di segnalazione.

Art. 36c Misure in caso di ripetuto superamento del valore di azione

¹ I detentori di animali da reddito, gli studi veterinari e le cliniche veterinarie i cui dati comparativi superano due volte i valori di azione nell'arco di tre anni vengono informati al riguardo dall'autorità cantonale competente e devono, a proprie spese:

- a. chiarire le cause dell'uso maggiorato di antibiotici; e
- b. redigere per iscritto e attuare un piano di misure per ridurre l'uso di antibiotici.

² A tale scopo, i detentori di animali da reddito consultano un veterinario o un servizio sanitario animale.

Art. 36d Ulteriori misure

¹ Se dopo l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 36c i dati comparativi superano nuovamente il valore di azione nell'arco dei due anni successivi, l'autorità cantonale competente ordina a spese del destinatario le misure necessarie per ridurre l'uso di antibiotici, in particolare:

- a. nei confronti dei detentori di animali da reddito:
 1. la consultazione di un determinato veterinario o servizio sanitario animale, in particolare per valutare e accompagnare l'attuazione del piano di misure di cui all'articolo 36c capoverso 1 lettera b;
 2. le condizioni per la detenzione di animali da reddito, in particolare riguardo ad alimentazione, igiene, ingrasso, densità di occupazione, dotazione ed equipaggiamento delle stalle e altre misure profilattiche;
 3. la condizione che gli antibiotici per una determinata durata possano essere utilizzati solo per il tramite di un veterinario;
 4. la frequentazione di corsi di formazione continua;
- b. nei confronti degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie:
 1. la consultazione di un esperto, in particolare per valutare e accompagnare l'attuazione del piano di misure di cui all'articolo 36c capoverso 1 lettera b;
 2. la frequentazione di corsi di formazione continua;
 3. la limitazione dell'acquisto e della dispensazione di antibiotici;
 4. il ritiro dell'autorizzazione per il commercio al dettaglio.

Art. 37 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA¹²

Art. 49 lett. d

Sono considerati medicinali:

- d. i medicinali pronti per l'uso non omologati ai sensi degli articoli 48 e 49 capoversi 1–4 dell'ordinanza del 14 novembre 2018¹³ sull'autorizzazione dei medicinali come pure ai sensi degli articoli 7–7c dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹⁴ sui medicinali veterinari.

2. Ordinanza del 14 novembre 2018¹⁵ sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali

Art. 49 cpv. 7

L'importazione di medicinali veterinari da parte dei veterinari è disciplinata dall'articolo 7–7c dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹⁶ sui medicinali veterinari.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

¹² RS 641.201

¹³ RS 812.212.1

¹⁴ RS 812.212.27

¹⁵ RS 812.212.1

¹⁶ RS 812.212.27

Allegato 1
(art. 10 cpv. 2)

Titolo dell'allegato

Condizioni per la prescrizione e la dispensazione di medicinali veterinari nell'ambito di una convenzione Mvet

N. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2

¹ In occasione della visita all'azienda, il veterinario che ha stipulato una convenzione Mvet, deve esaminare e documentare per scritto per ogni specie animale:

- d. le registrazioni relative all'utilizzazione di medicinali veterinari e il deposito di medicinali veterinari dispensati nell'ambito della convenzione Mvet.

² Almeno ogni due anni deve controllare l'utilizzazione corretta, in particolare la qualità dell'anestesia e la sicurezza di utilizzazione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8 capoverso 2, se essi sono utilizzati per la castrazione dei suinetti.

N. 2 cpv. 1 e 2

¹ Il veterinario dell'effettivo svolge, in base alla categoria aziendale, il seguente numero di visite all'anno:

Specie o categoria di animali	Modo di produzione	Numero di posti	Profilassi per la stabulazione con antibiotici	Numero di visite
Suini	Allevamento di suinetti	≥ 200		almeno 2 visite/anno
	Scrofe madri	≥ 50		almeno 2 visite/anno
		≥ 100	No	Possibilmente a ogni stabulazione, almeno 2 visite/anno

	Suini da ingrasso:	≥ 100	Sì	Possibilmente ad ogni stabulazione, a partire da > 4 stabulazioni/anno almeno 4 visite su differenti gruppi distribuite su tutto l'anno
Vitelli	Vitelli da ingrasso	≥ 25	No	Possibilmente a ogni stabulazione, almeno 2 visite/anno
		≥ 25	Ja	Possibilmente a ogni stabulazione, a partire da > 4 stabulazioni/anno almeno 4 visite su differenti gruppi distribuite su tutto l'anno
Altri bovini				almeno 1 visita/anno
Pollame (Polli da ingrasso, galline ovaiole)				almeno 1 visita/anno
Piccoli ruminanti				almeno 1 visita/anno
Animali selvatici				almeno 1 visita/anno
Pesci				almeno 1 visita/anno

2 *Abrogato*

N. 3 cpv. 3

³ Nella convenzione Mvet deve essere indicata la categoria di azienda in riferimento alla frequenza delle visite e, eventualmente, che:

- a. i medicinali veterinari sono dispensati per la scorta;
- b. sono prescritti o dispensati mangimi medicati o premiscele di medicinali per la terapia di gruppo per via orale oppure, in impianti tecnici, l'azienda agricola aggiunge medicinali ai mangimi o somministra mangimi medicinali.